



25 luglio 2019
G. G. G.

CONFERENZA UNIFICATA del 25 luglio 2019

Punto 4)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della Salute concernente la Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Legge 22 dicembre 2017 n. 219)

Facendo seguito a quanto discusso e condiviso in sede tecnica il 10 luglio u.s. si dà atto della disponibilità del Ministero della Salute ad ampliare gli strumenti di supporto telematico informativo nella fase di popolamento della Banca Dati Nazionale, che trova riscontro nella modifica concordata al testo del paragrafo 4.4 del disciplinare tecnico.

Tuttavia, non riscontrando altre variazioni significative al testo, nonostante si sia manifestata in sede tecnica grande preoccupazione per l'impatto sui Comuni derivante dall'attuazione della norma, sia in termini organizzativi, sia finanziari, soprattutto per la gestione del conferimento nella Banca Dati Nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento raccolte e conservate dai Comuni fino alla realizzazione della stessa, si ritiene di rilasciare un PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO ALL'ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

- definire delle modalità di gestione delle Disposizioni Transitorie di cui all'art. 10 semplici e meno onerose possibile per i Comuni, coinvolgendo l'ANCI e i Comuni in sede di definizione del testo del provvedimento del Ministero della Salute di cui all'art. 10 comma 1 del decreto in esame;
- aggiornare le indicazioni del disciplinare tecnico in base a quanto previsto dall'art. 9 del decreto oggetto di parere, semplificando quanto più possibile le informazioni contenute nel modulo elettronico di cui al paragrafo 7.1 dello stesso disciplinare tecnico, mantenendo i contenuti necessari per accertare la volontà del disponente, al fine di renderne più agevole e meno onerosa la compilazione da parte dell'ufficiale di stato civile;
- verificare con l'Agenzia per l'Italia Digitale che la Banca Dati Nazionale sia realizzata in conformità con le prescrizioni del Codice per l'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) e con le disposizioni del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione al fine di evitare ai Comuni ulteriori oneri non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. (art. 1, commi 512-520 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016).